



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 19 giugno 2025

Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c.3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l. partecipata dal Comune di Cervia (RA), dalla Provincia di Ravenna, dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del PO, dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive mod. ed int.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la propria del. n. 134/2024/INPR del 12 dicembre 2024, adottata nell'adunanza del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2025, è stato approvato un apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022, il 2023 e il 2024;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2025 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P. concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra con riferimento ai provvedimenti pervenuti negli anni 2022 e 2023;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

1. Con nota prot. n. 52/2022, acquisita da questa Sezione regionale di controllo al prot. n. 3130 del 23 giugno 2022 e con nota prot. n.28/2023, acquisita da questa Sezione regionale di controllo al prot. n. 6431 del 2 ottobre 2023, PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. (ritenendosi quindi a controllo pubblico), rispettivamente, i verbali con cui l'Assemblea dei soci, in data 9 maggio 2022 e 28 aprile 2023, ha deliberato di nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci ha, in particolare, in data 9 maggio 2022, deciso quanto segue:

- di ratificare l'operato dei membri del Consiglio di amministrazione uscente, mantenendoli indenni e manlevati da qualsiasi richiesta venisse loro rivolta per fatti inerenti alla carica ricoperta;
- di nominare, quale Organo amministrativo, un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da 4 (quattro) Consiglieri per la durata di 1 (uno) esercizio sociale ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- di deliberare, come da proposta del Vicesindaco, l'attribuzione di un compenso pari a € 1.200,00 lordi mensili per il Presidente e un gettone di € 45,00 a seduta per due membri del Consiglio di amministrazione. Gli altri due membri del Consiglio, in quanto già in quiescenza, non percepiscono alcun compenso;
- di dare atto che risulta pienamente rispettato il limite di spesa di cui all'art. 11, c. 7, del T.U.S.P.

L'Assemblea dei soci ha, in particolare, in data 28 aprile 2023, deciso quanto segue:

- di ratificare l'operato dei membri del Consiglio di amministrazione uscente, mantenendoli indenni e manlevati da qualsiasi richiesta venisse loro rivolta per fatti inerenti alla carica ricoperta;
- di nominare, quale Organo amministrativo, un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da 4 (quattro) Consiglieri per la durata di 2 (due) esercizi sociali ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- di deliberare, come da proposta del Vicesindaco, l'attribuzione di un compenso pari a € 1.200,00 lordi mensili per il Presidente e amministratore delegato e un gettone di € 45,00 a seduta per due membri del Consiglio di amministrazione. Gli altri due membri del Consiglio, in quanto già in quiescenza, non percepiscono alcun compenso;
- di dare atto che risulta pienamente rispettato il limite di spesa di cui all'art. 11, c. 7, del T.U.S.P.

2. PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l. ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, ha per oggetto l'attività di gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia, ed inoltre, occorrendo, l'area circostante il medesimo comparto, e, a tali fini, si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la maggioranza delle partecipazioni sociali deve essere detenuta dai soci pubblici, la qualità di socio risulta esclusivamente dal Registro delle Imprese e le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Inoltre, l'art. 6 dello Statuto prevede, tra l'altro, che in ogni caso l'ingresso di soci privati, nei limiti di capitale sopra indicati, attraverso la vendita di quote ovvero attraverso la sottoscrizione di diritti di opzione sulle nuove quote emesse, deve avvenire con forme di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, c. 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dall'art. 7, c. 5 del T.U.S.P.

3. La suddetta Società è partecipata dai soci pubblici Comune di Cervia (RA) (56%), Provincia di Ravenna (18%), Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (9%), Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (8%) e dal socio privato Terme di Cervia S.r.l. (9%).

4. L'art. 14 dello Statuto di PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l., prevede che *"L'organo amministrativo è costituito di norma da un Amministratore unico. L'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI -bis del capo V del titolo V del libro V del Codice civile. La delibera è trasmessa alla Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs n. 175 del 2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto. All'atto della nomina, l'assemblea determina la forma dell'organo amministrativo e nel caso il numero dei Consiglieri. I soci pubblici costituiti da Enti Locali e/o Regioni possono designare sino ad un massimo di 4 (quattro) amministratori. In sede di nomina dell'organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti. Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza. Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti*

a qualunque titolo agli amministratori. Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del Codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci".

DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15".*

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."*

3. In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, hanno ritenuto che *"sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*. In tale ottica va tenuto conto, aderendo – ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016 - alla tesi della natura unitaria della Pubblica Amministrazione, che il controllo pubblico si realizza *" . . . , a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"* (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023; più di recente v. anche TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6983 del 2024).

In tal senso può dirsi che PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l., quindi, è attratta alla categoria delle *"società a controllo pubblico"*, laddove la maggioranza delle

partecipazioni è detenuta da soci pubblici per il 91% del capitale sociale, come peraltro esplicitamente riconosciuto dalla medesima Società adempiendo spontaneamente alle prescrizioni di art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016 così come riportato nella parte "in fatto".

Correlativamente va anche evidenziato che nel quadro della complessità del fenomeno delle società a partecipazione pubblica non può revocarsi in dubbio che qualunque "partecipazione pubblica" e quindi anche quelle indirette e financo quelle in società quotate devono essere soggette alla necessaria operazione di ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) di cui all'art. 20 del TUSP atteso che " . . . *la legge utilizza l'avverbio "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza*" (Sez. Autonomie, del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG; Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG; Sez. Emilia – Romagna, del. n.56/2017; Sez. Valle d'Aosta, del. n. 10/2022).

Ed è proprio nel contesto dell'art. 20 T.U.S.P. che si inserisce l'odierno pronunciamento quale segmento autonomo di valutazione del Collegio, quale elemento di analisi specifica reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche.

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il citato atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che "*il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*", ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;

- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
 - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell’erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell’ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell’organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, “il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica”¹.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall’ art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 “(si applica) . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della

¹ Cfr. Corte dei conti, Sez. Basilicata, del. n. 10/2018, Sez. Liguria, del. n. 90/2016, Sez. Lombardia, del. n. 88/2015.

eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati” (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, *“a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell’80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili”*.

5. L’odierno pronunciamento, come già detto, si inserisce come segmento autonomo di valutazione del Collegio reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie, processi decisionali ai quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del T.U.S.P. Ciò posto, passando all’esame dei verbali dell’assemblea di PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l. del 9 maggio 2022 e 28 aprile 2023, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall’Amministratore unico - previsto quale strumento d’elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”* che tengano anche *“conto delle esigenze di contenimento dei costi”*. Tali *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”* devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. “A” dell’art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sez. Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

Ora, le motivazioni addotte da PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l., che, in assemblea ordinaria dei Soci, ha approvato le proposte del Vicesindaco del Comune di Cervia (nella qualità di Socio di maggioranza) in relazione alla nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore unico, sono quelle di *“assicurare la rappresentanza in seno alla società di tutti gli interessi e competenze istituzionali degli enti soci, tutte necessarie e irrinunciabili per il perseguimento delle finalità statutarie e per lo svolgimento delle complesse ed eterogenee attività sociali in campo ambientale, turistico, culturale, promozionale per il territorio di competenza”*, in quanto ciascun

componente è *"portatore degli interessi e delle competenze dell'Ente dal quale era stato designato, così da garantire continuità nel perseguimento delle finalità statutarie e degli obiettivi aziendali secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza"* (nella documentazione versata in atti vengono elencate tutte le specifiche competenze di ogni componente del C.d.A.) e che, alla luce di tale differenziazione degli interessi, emerge come il Consiglio di Amministrazione sia *"la soluzione più idonea a garantire la migliore organizzazione della società e che, in relazione alle diverse competenze ricercate, al rispetto delle norme sulle quote di genere e delle norme statutarie, il numero ottimale dei componenti sia di 5 (cinque)"*. Infine che *"tale soluzione garantisce anche economicità alla gestione dal momento che a fronte di un costo figurativo del personale che avrebbe dovuto essere assunto in vece dell'organo amministrativo pari a circa € 180.000,00, il costo annuo effettivo risulta nell'anno 2021 pari a € 18.360"* e pertanto rilevando che *"oltre al risparmio economico di circa € 160.000, i vantaggi sono soprattutto organizzativi e gestionali e trovano un importante riscontro oggettivo nella performance della società desumibile dagli ultimi bilanci"*.

Dall'esame istruttorio dell'atto deliberativo, nel rispetto della sfera della "discrezionalità societaria", si rileva che la motivazione addotta a sostegno dell'amministrazione collegiale è complessivamente esaustiva e convincente tenuto conto del complesso dell'azione aziendale, dell'andamento dei bilanci degli ultimi tre anni fino al 31 dicembre 2022, delle molteplici attività assegnate alla Società e, non ultimo, guardando al parametro della sostanziale "tenuta" sul piano generale dei costi sopportati dalla Società.

La suddetta motivazione, alla luce "dell'andamento dei bilanci" degli ultimi tre anni fino al 31 dicembre 2022, con particolare riferimento ai dati relativi al fatturato, si ritiene sia in linea con le prescrizioni normative concernenti le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e le esigenze di contenimento dei costi. Conclusivamente, sul punto, la scelta di optare per un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, è conforme al dettato normativo con riferimento alle date di adozione delle relative decisioni assembleari anche in considerazione del perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci vale a dire la realizzazione del progetto di valorizzazione del compendio delle Saline di Cervia, patrimonio strategico strettamente legato al territorio laddove la predetta salina è stata anche riconosciuta "zona umida di importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar e istituita come "Riserva Naturale dello Stato per il popolamento animale" con D.M. 31/01/1979.

Nondimeno, si rileva che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 risulta una perdita di € 702.186,72 a fronte di un utile al 31 dicembre 2022 di € 32.872,00.

La Sezione prende atto delle ragioni della perdita di esercizio così come rappresentate

nella nota integrativa al bilancio dell'anno 2023, ragioni che si riferiscono agli effetti negativi legati alle forti ed importanti precipitazioni che hanno interessato anche le provincie di Forlì - Cesena e Ravenna e che hanno causato vittime per lo straripamento di diversi corsi fluviali con conseguenti inondazioni dei territori e, nello specifico, a causa della rottura di un argine del fiume Savio in località Castiglione di Cervia, la sommersione di tutta l'area delle Saline nonché delle complesse azioni aziendali tese a non intaccare il capitale sociale pur in presenza di una inevitabile perdita d'esercizio. Tuttavia, invita gli Enti soci a ponderare il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore unico nell'eventualità di perdite registrate anche al termine dell'esercizio 2024.

Inoltre, prendendo atto dell'avvenuto adeguamento in data 28 febbraio 2019 dello Statuto sociale conformemente a quanto osservato da questa Sezione con la del. n. 57/2018/VSGO e con la del. n. 103/2018/VSGO in merito all'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione che all'epoca risultava previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (da tre a sette membri) alle disposizioni di cui all'art.11, c. 2 e 3, del T.U.S.P., si rileva che il suddetto adeguamento statutario (art. 14 dello Statuto) prevede, tra l'altro che *"l'Assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri"* difformemente dalla previsione del citato articolo 11, c. 3, T.U.S.P. secondo il quale i membri possono essere tre o cinque.

Al riguardo, la Sezione invita gli Enti soci ad intervenire affinché, alla prima occasione utile, l'art. 14 dello Statuto sociale sia aggiornato conformemente alla suddetta previsione normativa.

6. Risulta rispettato il principio dell'equilibrio di genere, avendo l'Assemblea dei soci scelto due componenti del nuovo Consiglio di amministrazione fra proposte di nomina di professionisti di genere femminile, in conformità alla previsione di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. e alla previsione di cui all'art. 14 dello Statuto sociale.

7. Con riguardo ai compensi degli amministratori e al grado di analiticità delle voci di costo, preliminarmente, la Sezione prende atto che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 disponibile nelle banche dati non si evince l'importo dei compensi corrisposti agli amministratori, ma che, tuttavia, dall'esame della delibera di nomina del C.d.A. per il biennio 2013-2015 risulta riconosciuto al Presidente del C.d.A. un importo pari all'indennità percepita da un assessore a tempo pieno del comune di Cervia pari a € 1.533,80 (mensili) lordi e il riconoscimento ai consiglieri di un gettone di presenza di € 45,00 lordi, mentre i compensi corrisposti al C.d.A. attualmente in carica,

risultanti dal bilancio al 31/12/2022 ammontano a € 16.102,00, a fronte della previsione di un compenso per il Presidente pari a € 1.200,00 mensili lordi e di un gettone di presenza per i Consiglieri di € 45,00.

Ciò premesso, dai dati a disposizione, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti, non ci sono motivi per non ritenere rispettato il limite del 80% già richiamato.

Tuttavia, si rammenta l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del predetto Dicastero ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

8. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio, nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l con le note prot. n. 52/2022 e n.28/2023 acquisite da questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, al prot. n. 3130 del 23 giugno 2022 e al prot. n. 6431 del 2 ottobre 2023 riservandosi ulteriori, futuri accertamenti ed approfondimenti, rileva l'asimmetria tra l'art. 14 dello Statuto della Società e la disposizione di cui all'art. 11, c. 3, del T.U.S.P.

Invita, pertanto, gli Enti pubblici soci ad apprestare le attività ritenute necessarie affinché la Società adegui la norma statutaria alla prescrizione legislativa e, nel contempo, segua le indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, indicazioni espressive dei più generali principi di trasparenza e *accountability*.

Invita inoltre gli Enti soci pubblici a valutare il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un amministratore unico in caso di reiterazione del risultato di esercizio in perdita anche per il bilancio 2024 (e bilanci futuri) al momento non ancora disponibile.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

- accerta l'asimmetria tra l'art. 14 dello Statuto della Società e la disposizione di cui all'art. 11, c. 3, del T. U. S. P. e, per l'effetto, invita gli Enti pubblici soci ad esercitare le azioni necessarie affinché la Società adegui la norma statutaria alla prescrizione legislativa;
- invita i medesimi Enti pubblici soci ad apprestare le attività necessarie affinché la Società aderisca alle indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura

di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019;

- invita i medesimi Enti pubblici soci a tenere conto, con riferimento alle future nomine dell'Organo amministrativo, di eventuali perdite riferite agli esercizi successivi a quelli oggetto del presente esame nei sensi di cui in motivazione.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Presidente della Provincia di Ravenna e al Sindaco del Comune di Cervia e al Presidente del Consiglio provinciale di Ravenna e del Consiglio comunale di Cervia affinché la stessa sia portata a conoscenza, rispettivamente, del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale.

Dispone altresì che la presente decisione sia trasmessa al Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e al Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del PO.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione della Provincia di Ravenna e del Comune di Cervia.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 25 giugno 2025
Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)